

Convenzione internazionale per la lotta contro la falsificazione delle monete

Conchiusa a Ginevra il 20 aprile 1929

Approvata dall'Assemblea federale il 5 ottobre 1948²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 dicembre 1948

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1949

(Stato 14 settembre 2004)

Sua Maestà il Re d'Albania; il Presidente del Reich germanico; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente federale della Repubblica d'Austria; Sua Maestà il Re del Belgio; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei Territori britannici d'oltre mare, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re di Bulgaria; il Presidente del Governo nazionale della Repubblica cinese; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica di Polonia, per la Città libera di Danzica; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica francese; il Presidente della Repubblica greca; Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo; Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica portoghese; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni; il Comitato centrale esecutivo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti; il Consiglio federale svizzero; il Presidente della Repubblica cecoslovacca,

Animati dal desiderio di prendere sempre più efficaci provvedimenti per prevenire e punire la falsificazione delle monete hanno nominato come loro Plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatisi in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

RU 1949 II 1105; FF 1948 II 261 ediz. ted. 241 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RS 172.213.55

Parte prima

Art. 1

Le Alte Parti contraenti riconoscono che le norme contenute nella prima parte della presente Convenzione sono, nelle attuali circostanze, il mezzo più efficace per prevenire e punire i delitti per falsificazione di monete.

Art. 2

Per «moneta», nel senso della presente Convenzione, s'intende tanto la carta moneta, comprese le banconote, quanto la moneta metallica, che abbiano corso in virtù d'una legge.

Art. 3

Sarà punito conformemente alle prescrizioni generali del diritto penale:³

- 1° chi falsifica od altera moneta in modo fraudolento, quali che siano i mezzi impiegati;
- 2° chi fraudolentemente mette in circolazione moneta falsa od alterata;
- 3° chi introduce nel paese, riceve o si procura moneta falsa od alterata, che riconosce come tale, nell'intento di metterla in circolazione;
- 4° chi tenta di commettere queste infrazioni o vi partecipa intenzionalmente;
- 5° chi fraudolentemente fabbrica, riceve o si procura strumenti od altri oggetti destinati per la loro stessa natura alla falsificazione o all'alterazione di monete.

Art. 4

Se i fatti previsti dall'articolo 3 sono commessi in differenti paesi essi devono essere considerati come singole infrazioni.

Art. 5

Nell'applicazione delle disposizioni penali contro i fatti previsti dall'articolo 3 non è fatta distinzione tra moneta del paese e moneta estera; questa disposizione non può essere soggetta a nessuna condizione di reciprocità legale o convenzionale.⁴

Art. 6

I paesi che ammettono il principio della recidiva internazionale riconoscono, nelle condizioni previste dalle loro rispettive legislazioni, come generatrici di una siffatta recidiva le condanne pronunciate all'estero in conseguenza di uno dei fatti indicati nell'articolo 3.

³ Vedi gli art. 240 a 244 CP (RS 311.0).

⁴ Vedi l'art. 250 CP (RS 311.0).

Art. 7

Per quanto la costituzione delle parti civili sia ammessa dalla legislazione interna, le parti civili straniere, compresa eventualmente l'Alta Parte contraente la cui moneta è stata falsificata, devono poter esercitare tutti i diritti conferiti agli indigeni dalle leggi del paese dove il caso è giudicato.

Art. 8

Gli attinenti dei paesi che non ammettono il principio dell'extradizione dei loro propri cittadini, che rientrano in patria dopo essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 3, devono essere puniti come se il fatto fosse stato commesso nel loro paese di origine, e ciò anche nel caso in cui il colpevole avesse acquistato la sua nazionalità dopo aver commesso l'infrazione.⁵

Questa disposizione non è applicabile qualora, in analoghe circostanze, non si possa accordare l'extradizione di uno straniero.

Art. 9

Gli stranieri che hanno commesso all'estero i fatti previsti dall'articolo 3 e che si trovano in territorio d'un paese la cui legislazione interna ammette, come norma generale, il principio del perseguimento di infrazioni commesse all'estero, devono essere puniti come se il fatto fosse stato commesso nel territorio di questo paese.

L'obbligo del perseguimento penale è subordinato alla condizione che sia stata domandata l'extradizione e che il paese richiesto non possa, consegnare l'incolpato per una ragione che non abbia nessun rapporto con il fatto.

Art. 10

I fatti previsti dall'articolo 3 sono compresi di diritto come casi d'extradizione in ogni trattato d'extradizione concluso o da concludere tra le differenti Alte Parti contraenti.

Le Alte Parti contraenti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato oppure ad una condizione di reciprocità, riconoscono già sin d'ora i fatti previsti dall'articolo 3 come casi di estradizione tra di loro.

L'extradizione sarà accordata conformemente al diritto del paese richiesto.

Art. 11

Le monete false, nonché gli strumenti e gli altri oggetti indicati nell'articolo 3, n° 5, devono essere sequestrati e confiscati. Dopo la confisca, queste monete, questi strumenti e questi oggetti devono essere consegnati, se ne è fatta domanda, sia al governo, sia alla banca di emissione delle monete di cui si tratta, eccettuati i documenti giustificativi per i quali la legge del paese dove ha avuto luogo il perseguimento prescrive che siano custoditi negli archivi criminali, ed i modelli originali annullati la cui

⁵ Vedi l'art. 6 CP (RS 311.0).

trasmissione all'ufficio centrale indicato nell'articolo 12 sia considerata inutile. Ad ogni modo tutti questi oggetti devono essere posti fuori uso.⁶

Art. 12

In ogni paese le indagini in materia di falsificazione delle monete devono, nei limiti della legislazione nazionale, essere organizzate da un ufficio centrale.⁷

Detto ufficio deve tenersi in stretto contatto:

- a) con gli enti di emissione;
- b) con le autorità di polizia nell'interno del proprio paese;
- c) con gli uffici centrali degli altri paesi.

Esso deve accentrare in ogni paese le indicazioni atte ad agevolare le indagini, la prevenzione e la repressione della falsificazione delle monete.

Art. 13

Gli uffici centrali dei differenti paesi devono corrispondere direttamente tra di loro.

Art. 14

Ogni ufficio centrale deve mandare agli uffici centrali degli altri paesi, entro i limiti che reputa opportuni, una collezione dei modelli originali annullati delle monete del proprio paese.

Entro gli stessi limiti, esso deve notificare regolarmente agli uffici centrali esteri, fornendo loro tutte le informazioni necessarie:

- a) le nuove emissioni di monete del proprio paese;
- b) il ritiro e la prescrizione di monete.

Tranne per i casi di interesse puramente locale, ogni ufficio centrale deve notificare agli uffici centrali esteri, entro i limiti che reputa opportuni:

- 1° Le scoperte di monete false. La denuncia di falsificazione di banconote o di biglietti di Stato deve essere accompagnata da una descrizione tecnica dei falsi fornita esclusivamente dall'ente di emissione i cui biglietti sono stati falsificati; deve parimente essere trasmesso una riproduzione fotografica o, se possibile, un esemplare della banconota falsa. In caso d'urgenza possono essere trasmessi agli uffici centrali interessati, in via confidenziale, un avvertimento e una descrizione sommaria emanati dalle autorità di polizia, restando impregiudicate la denuncia e la descrizione tecnica di cui sopra;
- 2° Le ricerche, i perseguimenti, gli arresti, le condanne e le espulsioni di falsari, come pure i loro eventuali spostamenti e tutte le indicazioni utili, segnatamente i connotati, le impronte digitali e fotografie di falsari;

⁶ Vedi gli art. 58 e 249 CP (RS 311.0).

⁷ L'Ufficio federale di polizia è stato designato come Ufficio centrale agli effetti del presente articolo (art. 2 del DF del 5 ott. 1948 – RS 172.213.55).

- 3° Le scoperte particolareggiate di fabbricazione, indicando se le stesse hanno reso possibile il sequestro integrale dei falsi messi in circolazione.

Art. 15

Nell'intento di assicurare, di perfezionare e di promuovere la diretta collaborazione internazionale in materia di prevenzione e di repressione della falsificazione delle monete, i rappresentanti degli uffici centrali delle Alte Parti contraenti devono tenere, di tanto in tanto, delle conferenze alle quali parteciperanno i rappresentanti delle banche di emissione e delle autorità centrali interessate. L'oggetto di una di queste conferenze potrà essere l'organizzazione ed il controllo di un ufficio centrale internazionale di informazioni.

Art. 16

La trasmissione di richieste d'assistenza giudiziaria relative alle infrazioni previste dall'articolo 3 sarà fatta:

- a) preferibilmente mediante comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie, dato il caso, per il tramite degli uffici centrali;
- b) mediante corrispondenza diretta dei ministri della Giustizia dei due paesi, oppure da parte dell'autorità del paese richiedente direttamente al ministero della Giustizia del paese richiesto;
- c) per il tramite dell'agente diplomatico o consolare del paese richiedente nel paese richiesto; questo agente manderà la richiesta d'assistenza giudiziaria direttamente all'autorità giudiziaria competente oppure a quella indicata dal governo del paese richiesto, e riceverà direttamente da questa autorità i documenti comprovanti il disbrigo della domanda.

Nei casi a) e c) sarà sempre trasmessa contemporaneamente all'autorità superiore del paese richiesto copia della domanda d'assistenza giudiziaria.

Salvo accordo contrario, la richiesta d'assistenza giudiziaria deve essere redatta nella lingua dell'autorità richiedente; il paese richiesto ha tuttavia la facoltà di domandarne una traduzione nella propria lingua e certificata conforme dall'autorità richiedente.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti renderà noto mediante comunicazione indirizzata ad ognuna delle altre Alte Parti contraenti il modo o i modi di trasmissione di cui sopra che intende ammettere per le richieste di assistenza giudiziaria.

Fino a quando un'Alta Parte contraente farà una siffatta comunicazione, sarà mantenuta la sua attuale procedura in materia di richiesta d'assistenza giudiziaria.

Per il disbrigo di richieste d'assistenza giudiziaria non potranno essere riscosse altre tasse o spese se non quelle di perizia.

Nulla nel presente articolo potrà essere interpretato come un impegno da parte delle Alte Parti contraenti ad ammettere, per quanto concerne la produzione delle prove in materia di repressione, una derogazione alla loro legge.

Art. 17

La partecipazione di una Alta Parte contraente alla presente Convenzione non deve essere interpretata come pregiudicante il suo atteggiamento di fronte al problema generale della competenza in materia di giurisdizione penale come questione di diritto internazionale.

Art. 18

La presente Convenzione non tocca il principio secondo il quale i fatti previsti dall'articolo 3 devono in ogni paese, senza che mai sia loro assicurata l'impunità, essere qualificati, perseguiti e giudicati conformemente alle norme generali della sua legislazione interna.

Parte seconda**Art. 19**

Le Alte Parti contraenti convengono di mandare per decisione alla Corte permanente di Giustizia internazionale⁸ qualora, non fosse possibile risolverle con trattative dirette, tutte le controversie che potessero sorgere tra loro circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Alte Parti contraenti tra le quali sorgesse una controversia, o una di esse, non fossero Parti del Protocollo del 16 dicembre 1920⁹ relativo alla Corte permanente di Giustizia internazionale¹⁰, detta controversia verrà sottoposta, secondo il loro desiderio e conformemente alle disposizioni costituzionali di ciascuna di esse, sia alla Corte permanente di Giustizia internazionale¹¹, sia a un tribunale arbitrale costituito in conformità della Convenzione del 18 ottobre 1907¹² per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, sia a qualsiasi altro tribunale arbitrale.

Art. 20

La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno parimente fede, porterà la data d'oggi; fino al 31 dicembre 1929 essa potrà essere firmata in nome di ciascun Membro della Società delle Nazioni e di ciascun Stato non membro rappresentato alla Conferenza in cui è stata elaborata la presente Convenzione o al quale il Consiglio della Società delle Nazioni trasmetterà un esemplare di detta Convenzione.

⁸ La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell'Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF **1946** II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS **0.120** art. 92 a 96).

⁹ [RU 37 877]

¹⁰ La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell'Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF **1946** II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS **0.120** art. 92 a 96).

¹¹ La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione dell'Assemblea della Società delle Nazioni del 18 apr. 1946 (FF **1946** II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS **0.120** art. 92 a 96).

¹² RS **0.193.212**

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno trasmessi al Segretariato generale della Società delle Nazioni che ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società come pure agli Stati non membri di cui al capoverso precedente.

Art. 21

A contare dal 1° gennaio 1930 potrà accedere alla presente Convenzione ogni Membro della Società delle Nazioni o ciascun Stato non membro di cui all'articolo 20, che non abbia firmato il presente accordo.

Gli strumenti d'accessione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni¹³, che ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri di cui al detto articolo.

Art. 22

I paesi disposti a ratificare la Convenzione conformemente al secondo capoverso dell'articolo 20, oppure ad accedervi in virtù dell'articolo 21, ma che desiderano essere autorizzati ad applicare con riserve la Convenzione, potranno comunicare la loro intenzione al Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁴. Quest'ultimo parteciperà immediatamente dette riserve a tutte le Alte Parti contraenti a nome delle quali sarà stato depresso un istrumento di ratificazione o d'accessione, chiedendo loro se abbiano eventuali obiezioni da presentare. Se, entro sei mesi a contare da detta comunicazione, nessuna Alta Parte contraente ha sollevato obiezioni, la partecipazione alla Convenzione del paese che aveva presentato una riserva sarà considerata dalle altre Alte Parti contraenti come accettata con detta riserva.

Art. 23

La ratificazione da parte di un'Alta Parte contraente oppure la sua accessione alla presente Convenzione implica che la sua legislazione e la sua organizzazione siano conformi alle disposizioni della Convenzione.

Art. 24

Salvo dichiarazione contraria di un'Alta Parte contraente all'atto della firma, della ratificazione o dell'accessione, le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle colonie, ai territori d'oltre mare, protettorati o territori sotto sovranità o mandato.

Tuttavia, le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di accedere alla Convenzione, conformemente alle condizioni previste dagli articoli 21 e 23, per le loro colonie, i

¹³ Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

¹⁴ Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

territori d'oltre mare, protettorati o territori sotto sovranità o mandato. Esse si riservano parimente il diritto di disdirla separatamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 27.

Art. 25

La presente Convenzione entrerà in vigore soltanto dopo che cinque Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri l'abbiano ratificata o vi abbiano acceduto. La data dell'entrata in vigore sarà il novantesimo giorno dopo il ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni della quinta ratificazione o accessione.

Art. 26

Ogni ratificazione o accessione posteriore all'entrata in vigore della Convenzione conformemente all'articolo 25, avrà effetto a contare dal novantesimo giorno dopo il suo ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁵.

Art. 27

La presente Convenzione potrà essere disdetta da ogni Membro della Società delle Nazioni o da ogni Stato non membro, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁶, il quale ne informerà tutti i Membri della Società e gli Stati non membri previsti dall'articolo 20. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni¹⁷; essa farà stato soltanto per l'Alta Parte che l'ha presentata.

Art. 28

Il Segretario generale della Società delle Nazioni registra la presente Convenzione il giorno della sua entrata in vigore.

In fede di che i Plenipotenziari sopra indicati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il venti aprile millenovecentoventinove, in un solo esemplare che resterà depositato nell'archivio del Segretariato della Società delle Nazioni) e di cui le copie certificate conformi saranno rilasciate a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri di cui all'articolo 20.

(Seguono le firme)

¹⁵ Vedi la nota all'art. 21.

¹⁶ Vedi la nota all'art. 21.

¹⁷ Vedi la nota all'art. 21.

Protocollo

I. Interpretazioni

All'atto della firma della Convenzione in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari dichiarano di accettare le seguenti interpretazioni delle disposizioni della Convenzione.

Resta inteso:

1° Che l'applicazione su di una banconota di un bollo falsificato grazie al quale essa diventa valida in un determinato paese costituisce una falsificazione della banconota stessa.

2° Che la Convenzione non tocca il diritto delle Alte Parti contraenti di regolare, nella loro legislazione interna e secondo il loro libero apprezzamento, le condizioni per l'attenuazione della pena, per l'impunità e per la rinuncia all'azione penale, nonché il diritto di grazia e d'amnistia.

3° Che le disposizioni previste dall'articolo 4 non implicano nessuna modificazione delle prescrizioni interne che fissano le pene in caso di concorso d'infrazioni. Esse non impediscono che l'individuo, falsario e nel contempo spacciatore, sia perseguito soltanto come falsario.

4° Che le Alte Parti contraenti sono tenute al disbrigo delle domande d'assistenza giudiziaria soltanto nei limiti previsti dalla loro legislazione nazionale.

II. Riserve

Le Alte Parti contraenti che formulano le riserve qui appresso vi subordinano l'accettazione della Convenzione da parte loro; la loro partecipazione, con queste riserve, è accettata dalle altre Parti contraenti.

1° Il Governo dell'*India* formula la riserva che l'articolo 9 non è applicabile all'*India*, poiché in detto paese non spetta al potere legislativo di sancire le prescrizioni legali previste nell'articolo sopra indicato.

2° In attesa del risultato dei negoziati concernenti l'abolizione della giurisdizione consolare esistente attualmente ancora a favore dei cittadini di determinate Potenze, il Governo *Cinese* non è in grado di accettare l'articolo 10, che contiene l'impegno generale per un governo di concedere l'extradizione di uno straniero accusato da un terzo Stato di falsificazione di monete.

3° Per quanto concerne le disposizioni previste dall'articolo 20, la delegazione dell'*Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti* si riserva per il suo Governo la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di mandare lo strumento di ratificazione a un altro Stato firmatario, affinché quest'ultimo ne trasmetta copia al Segretario generale della Società delle Nazioni perché lo notifichi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

III. Dichiarazioni

Svizzera

All'atto della firma della Convenzione, il rappresentante della Svizzera ha fatto la seguente dichiarazione:

«Il Consiglio federale svizzero, non potendo assumersi nessun impegno per quanto concerne le disposizioni penali della Convenzione prima che sia risolto affermativamente il problema dell'introduzione in Svizzera di un Codice penale unico¹⁸, fa osservare che la ratificazione della Convenzione non potrà aver luogo entro un termine determinato.

«Tuttavia, il Consiglio federale svizzero è disposto ad eseguire, nei limiti della sua autorità, le disposizioni amministrative della Convenzione non appena essa entrerà in vigore, conformemente all'articolo 25».

Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti

All'atto della firma della Convenzione, il rappresentante dell'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti ha fatto la seguente dichiarazione:

«La delegazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, pur accettando le disposizioni dell'articolo 19, dichiara che il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti non intende ricorrere, per quanto lo concerne, alla giurisdizione della Corte permanente di Giustizia internazionale.

Per quanto concerne la disposizione del medesimo articolo, secondo la quale le controversie che non potrebbero essere appianate mediante trattative dirette, sarebbero sottoposte a qualsiasi altra procedura arbitrare che non sia quella della Corte permanente di Giustizia internazionale, la delegazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti dichiara espressamente che l'accettazione di questa disposizione non dovrà essere interpretata come una modificazione dell'opinione del Governo dell'Unione circa il problema generale dell'arbitrato come mezzo di soluzione di controversie fra Stati».

Il presente Protocollo per quanto esso crei impegni tra le Alte Parti contraenti, avrà la stessa forza, validità, e durata della Convenzione conclusa in data odierna e della quale deve essere considerato come parte integrante.

¹⁸ Il Codice penale svizzero è entrato in vigore il 1° gen. 1942.

In fede di che i sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il venti aprile millenovecentoventinove, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'archivio del Segretariato della Società delle Nazioni¹⁹; copia certificata conforme sarà rilasciata a tutti i Membri della Società delle Nazioni ed a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

¹⁹ Vedi la nota all'art. 21 della conv.

Campo d'applicazione della convenzione il 1° luglio 2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria*	17 marzo	1965 A	15 giugno	1965
Australia	5 gennaio	1982 A	5 aprile	1982
Austria	25 giugno	1931	23 settembre	1931
Bahamas	9 luglio	1975 S	10 luglio	1973
Belarus*	23 agosto	2001 S	25 dicembre	1991
Belgio	6 giugno	1932	4 settembre	1932
Benin	17 marzo	1966 A	15 giugno	1966
Brasile	1° luglio	1938 A	29 settembre	1938
Bulgaria	22 maggio	1930	22 febbraio	1931
Burkina Faso	8 dicembre	1964 A	8 marzo	1965
Cipro	10 giugno	1965 A	8 settembre	1965
Città del Vaticano	1° marzo	1965 A	30 maggio	1965
Colombia	9 giugno	1932	7 settembre	1932
Croazia	30 dicembre	2003 S	8 ottobre	1991
Cuba	13 giugno	1933	11 settembre	1933
Côte d'Ivoire	23 maggio	1964 A	23 agosto	1964
Danimarca	19 febbraio	1931	1° gennaio	1933
Ecuador	25 settembre	1937 A	24 dicembre	1937
Egitto	15 luglio	1957 A	13 ottobre	1957
Estonia	30 agosto	1930 A	22 febbraio	1931
Fiji	25 marzo	1971 S	10 ottobre	1970
Filippine*	5 maggio	1971 A	3 agosto	1971
Finlandia	25 settembre	1936 A	24 dicembre	1936
Francia	28 marzo	1958	26 giugno	1958
Gabon	11 agosto	1964 A	9 novembre	1964
Georgia	20 luglio	2000 A	18 ottobre	2000
Germania	3 ottobre	1933	1° gennaio	1934
Ghana	9 luglio	1964 A	7 ottobre	1964
Grecia	19 maggio	1931	17 agosto	1931
Indonesia*	3 agosto	1982 A	1° novembre	1982
Iraq	14 maggio	1965 A	12 agosto	1965
Irlanda	24 luglio	1934 A	22 ottobre	1934
Israele	10 febbraio	1965 A	11 maggio	1965
Italia	27 dicembre	1935	26 marzo	1936
Kenya	10 novembre	1977 A	8 febbraio	1978
Kuwait	9 dicembre	1968 A	9 marzo	1969
Lettonia	22 luglio	1939 A	20 ottobre	1939
Libano	6 ottobre	1966 A	4 gennaio	1967
Lituania	2 aprile	2004 A	1° luglio	2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Lussemburgo*	14 marzo	2002	12 giugno	2002
Malawi	18 novembre	1965 A	16 febbraio	1966
Malaysia*	4 luglio	1972 A	2 ottobre	1972
Mali	6 gennaio	1970 A	6 aprile	1970
Marocco*	4 maggio	1976 A	2 agosto	1976
Maurizio	18 luglio	1969	12 marzo	1969
Messico	30 marzo	1936 A	28 giugno	1936
Monaco	21 ottobre	1931	19 gennaio	1932
Niger	5 maggio	1969 A	3 agosto	1969
Norvegia*	16 marzo	1931	14 giugno	1931
Paesi Bassi	30 aprile	1932	29 luglio	1932
Antille olandesi	22 marzo	1954	20 giugno	1954
Perù	11 maggio	1970 A	9 agosto	1970
Polonia	15 giugno	1934	13 settembre	1934
Portogallo	18 settembre	1930	22 febbraio	1931
Regno Unito	28 luglio	1959	26 ottobre	1959
Anguilla	13 ottobre	1960 A	11 gennaio	1961
Antigua e Barbuda	13 ottobre	1960 A	11 gennaio	1961
Bermuda	13 ottobre	1960 A	11 gennaio	1961
Gibilterra	13 ottobre	1960 A	11 gennaio	1961
Isole Falkland	13 ottobre	1960 A	11 gennaio	1961
Isole Vergini britanniche	13 ottobre	1960 A	11 gennaio	1961
Montserrat	13 ottobre	1960 A	11 gennaio	1961
San Cristoforo e Nevis (Saint-Kitts e Nevis)	13 ottobre	1960 A	11 gennaio	1961
Repubblica Ceca	9 febbraio	1996 S	1° gennaio	1993
Romania	7 marzo	1939	5 giugno	1939
Russia*	13 luglio	1931	11 ottobre	1931
Salomone, Isole	3 settembre	1981	7 luglio	1978
San Marino	18 ottobre	1967 A	16 gennaio	1968
Senegal	25 agosto	1965 A	23 novembre	1965
Serbia e Montenegro	24 novembre	1930	22 febbraio	1931
Singapore	12 febbraio	1979 S	9 agosto	1965
Siria	14 agosto	1964 S	20 giugno	1959
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna	28 aprile	1930	22 febbraio	1931
Sri Lanka	2 giugno	1967 A	31 agosto	1967
Sudafrica	29 agosto	1967 A	27 novembre	1967
Svezia	15 marzo	2001 A	13 giugno	2001
Svizzera	30 dicembre	1948	1° aprile	1949
Thailandia	6 giugno	1963 A	4 settembre	1963
Togo	3 ottobre	1978 A	1° gennaio	1979

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Turchia	21 gennaio	1937 A	21 aprile	1937
Uganda	15 aprile	1965 A	14 luglio	1965
Ungheria	14 giugno	1933	12 settembre	1933
Zimbabwe	1° dicembre	1998 S	18 aprile	1980

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.